“Fusione di società - un caso di fusione con totale annullamento di partecipazioni - anche a seguito di acquisizione con indebitamento”

Dott. Mariano Spigarelli
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili
Provincia di Perugia
Perugia, 10 gennaio 2013

Art. 2501 c.c. – OIC 4 - Forme di fusione

Fusione propria

Perdita della individualità di ciascuna società partecipanti alla fusione con costituzione di una nuova società.

Fusione per incorporazione

Incorporazione di una o più società in una società già esistente

Fusione omogenea ed eterogenea

Fusione omogenea:

- Fusione tra società dello stesso tipo

Fusione eterogenea:

- Fusione a cui partecipano società di tipo diverso (società di capitali e società di persone)
- Fusione a cui partecipano società causalmente diverse (società lucrative, società consortili, società cooperative)
- Fusioni cui partecipano, insieme a società ordinarie, enti diversi dalle stesse (società di capitali e fondazioni)

Le finalità e gli obbiettivi realizzabili con la fusione

Integrare aziende che operano nel medesimo settore/mercato o in settori analoghi

Raggiungere economie di scala e conseguire economie di costi

Rafforzare il potere di mercato sia in termini di penetrazione sia di quote possedute

Eliminare carenze e squilibri organizzativi e/o produttivi

Eliminare un concorrente ovvero, all'interno dei gruppi, un'impresa in perdita senza passare per la fase della liquidazione

Accrescere la possibilità di acquisire credito e reperire risorse finanziarie

Motivazioni extra economiche o personali dei soci o, ancora, del management

Ricorrere alla leva finanziaria per permettere l'acquisizione di una società

Enucleazione di particolari forme di fusione per incorporazione i casi oggetto di approfondimento

- Fusione per incorporazione di società posseduta al 100%
- Fusione per incorporazione di società posseduta al 90%
- Fusione «inversa» ove la società controllata incorpora la società controllante
- Fusione per incorporazione a seguito di acquisizione con indebitamento (leveraged by-out): una società si indebita per acquisire il controllo di un'altra società, concedendo in garanzia i beni della società incorporanda medesima, procedendo alla sua incorporazione.

Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento «levereged buy out» art. 2501-bis c.c.

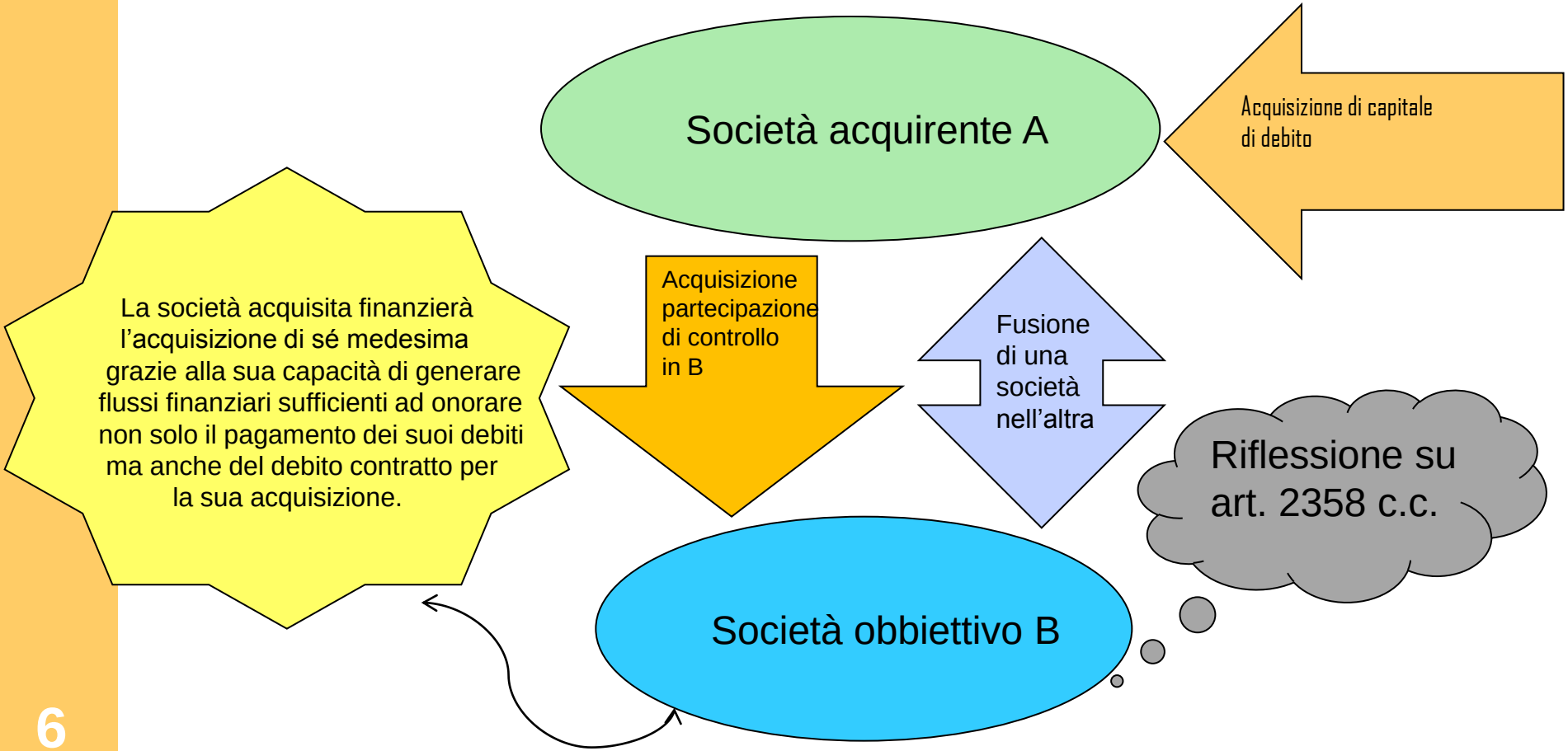

Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento «levereged buy out»

Con sentenza n. 5503 del 4 febbraio 2000, la Corte aveva precisato che l'istituto del LBO non era importabile in Italia, ostando il principio fissato nell'art. 2358 c.c. per il quale la società non può accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie, né può accettare azioni proprie in garanzia.

Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento «levereged cash out» art. 2501-bis c.c.

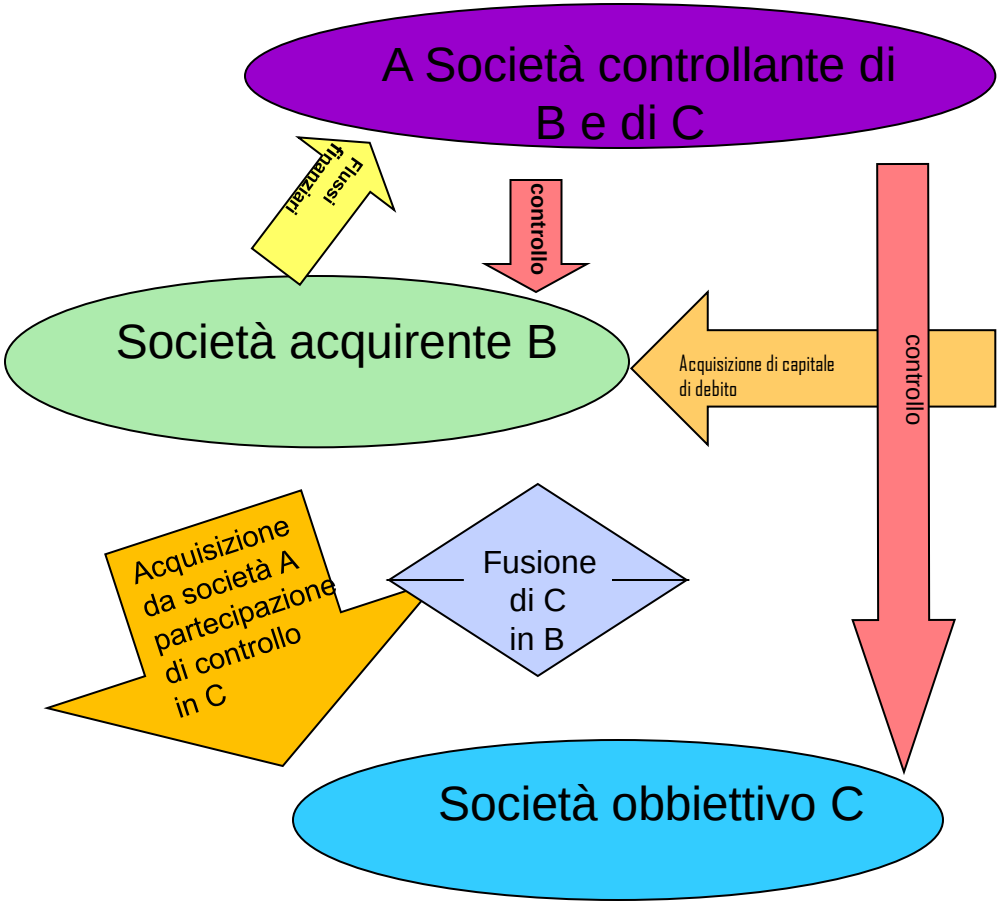

Sussistenza di tre condizioni

La fusione ha luogo fra società tra le quali intercorre un rapporto di controllo

La società controllante ha contratto debiti specificamente assunti per acquisire il controllo dell'incorporata

Il patrimonio netto della controllata, a seguito di fusione, viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso dei debiti

Le fasi del procedimento di fusione

La fase preparatoria

La fase deliberativa

La fase attuativa

La fase preparatoria

Trattative preliminari
Redazione del progetto di fusione (art. 2501 ter, primo comma, c.c., come integrato dal secondo comma dell'art. 2501bis c.c.)
Deposito del progetto di fusione nel registro delle imprese o pubblicazione sul sito internet della società (art. 2501 ter, terzo comma)
Deposito nelle sedi delle società partecipanti: progetto di fusione, relazione degli amministratori, relazione degli esperti, bilanci degli ultimi tre esercizi, situazioni patrimoniali (art. 2501 septies)
Decorso di 30 giorni tra deposito o iscrizione del progetto di fusione e data di deliberazione (art. 2501 ter, quarto comma) (salvo rinuncia per consenso unanime dei soci)

La fase deliberativa

Delibera di fusione (art. 2502 bis)

Deposito della delibera di fusione nel registro delle imprese (art. 2502 bis)

Decorso di 60 giorni per l'opposizione dei creditori (art. 2503)

Tale termine può essere evitato nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti esimenti (art. 2503):

- tutti i creditori acconsentono alla fusione
- i creditori che non acconsentono siano pagati
- deposito delle somme necessarie a pagare i debiti presso una banca
- la relazione degli esperti sia redatta da un'unica società di revisione la quale asseveri la non necessità di garanzie.

La fase applicativa

Stipula dell'atto pubblico di fusione (art. 2504)

Deposito dell'atto di fusione nel registro delle imprese (art.2504)

Dopo l'ultima delle iscrizioni, si producono gli effetti giuridici della fusione (art. 2504bis)

La fase preparatoria

Trattative tra amministratori delle società interessate alla fusione, ma anche con sistema bancario finanziante l'operazione di «leveraged»

Redazione di una situazione patrimoniale che evidenzi il capitale economico delle società partecipanti

Redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501 quater del c.c., che può essere sostituita con il bilancio dell'ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione presso la sede della società.

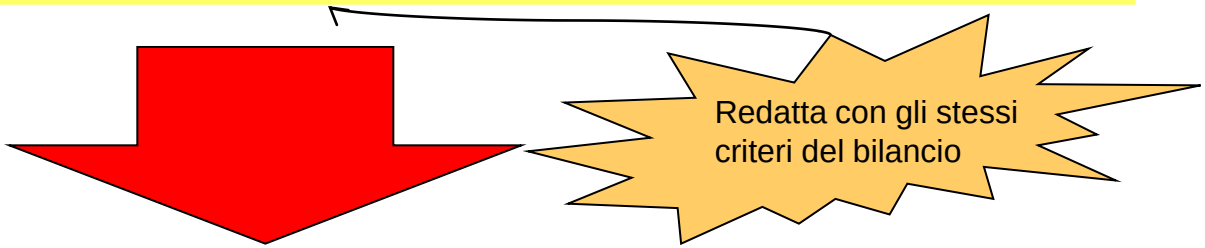

Progetto di fusione

Il progetto di fusione - art. 2501 ter
nel caso di fusione di società detenuta al 100%

Art. 2505 p.comma, con deroga ex art. 2501 bis, 6 comma

- Tipo, denominazione o ragione sociale e sede delle società partecipanti alla fusione
- L'atto costitutivo della società incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione
- L'evidenziazione che l'operazione non richiede la determinazione del rapporto di cambio vista la sua natura e che non ci sono assegnazione di azioni o quote dell'incorporante, con data di godimento
- La data dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della incorporante
- Il trattamento riservato a particolari categorie di soci
- I vantaggi eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione

La relazione degli amministratori – art. 2501 quinquies

Illustrazione delle ragioni dell'operazione

Illustrazione dei metodi seguiti per giungere alla determinazione del rapporto di cambio

Nel caso in cui non si proceda ad alcun concambio, come nel caso di incorporazione di controllata al 100% è concessa la facoltà di omettere la relazione degli amministratori
- art. 2505 – primo comma

Nel caso di operazione di acquisizione con indebitamento (levereged buy out) la relazione non può essere omessa, ma anzi va integrata con piano economico e finanziario e descrizione degli obbiettivi art. 2501bis, terzo comma

La relazione degli esperti – art. 2501 sexies e 2501 bis, 4° comma

Si attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione

Il deposito degli atti – art. 2501 septies

Deposito per l'iscrizione al Registro delle imprese del progetto di fusione art. 2501 ter, terzo comma

Deposito presso la sede sociale del progetto di fusione unitamente agli altri documenti accompagnatori (relazione degli amministratori, situazione patrimoniale infra-annuale, bilanci degli ultimi tre esercizi, relazione degli esperti - art. 2501 septies

La fase deliberativa

La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto art. 2502

L'assemblea può apportare lievi modifiche al progetto tali da non incidere sui «diritti dei soci o dei terzi» art. 2502, secondo comma

Verbale di assemblea straordinaria con atto pubblico

Deposito ed iscrizione presso il Registro delle imprese, unitamente al progetto di fusione, relazioni, bilanci e situazione patrimoniale - art. 2502bis

La fase attuativa

Decorrenza di 60 giorni dall'ultima iscrizione delle delibere di fusione presso il Registro delle imprese – art. 2503, primo comma

Stipula dell'atto di fusione per atto pubblico e successiva iscrizione presso gli uffici del Registro delle imprese delle società partecipanti alla fusione e della società risultante dalla fusione o incorporante - art. 2504

Esclusione del termine per opposizione nei 60 gg art. 2503

- Consenso creditori sociali
- Pagamento dei creditori
- Deposito delle somme presso una banca
- Asseverazione della società di revisione

Obblighi procedurali art. 2501bis

Il progetto di fusione deve indicare le **risorse previste per il soddisfacimento delle obbligazioni** della società risultante dalla fusione

La relazione accompagnatoria degli amministratori deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere **piano economico e finanziario**

La relazione degli esperti deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione

Allegazione della relazione della società di revisione contabile obbligatoria della società obbiettivo o della società acquirente

Non si applicano le semplificazioni procedurali previste dagli art. 2505

Il procedimento di fusione

Trattative e intese preliminari

Redazione del progetto di fusione

Deposito progetto di fusione nel registro imprese

Deposito nelle sedi delle società
- Progetto di fusione
- Relazione amministratori
- Relazione degli esperti
- Bilanci ultimi tre esercizi
- Situazioni patrimoniali

Dopo 30 giorni (salvo consenso unanime)

Delibera di fusione

Deposito delibera di fusione nel Registro Imprese

Dopo 60 giorni

- **Tutti i creditori acconsentono alla fusione**
- **I creditori che non acconsentono sono pagati**
- **Deposito di una somma pari ai debiti in una banca**
- **Asseverazione di non necessità garanzie**

Stipula atto di fusione

Deposito atto di fusione nel Registro Imprese

Ultima iscrizione per efficacia giuridica della fusione

La decorrenza degli effetti della fusione

Dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese – art. 2504 bis

Postdatazione
in caso di fusione per incorporazione
Art. 2504bis, seconda comma

Retrodatazione
Reddituale e Contabile
Art. 2504bis, terzo comma

e fiscale

Non possibilità di retrodatazione ad una data antecedente a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate

La decorrenza degli effetti della fusione

Effetti dalla data ultima registrazione

Retrodatazione

Evidenziato da OIC 4

Redazione di un bilancio di periodo vero e proprio della incorporata, con approvazione dell'assemblea dei soci della società incorporante

Recepimento da parte della incorporante dei saldi delle risultanze contabili della incorporata

Consolidamento dei saldi contabili

Con retroattività contabile

Eliminazione di:

- **Debiti e crediti reciproci**
- **Poste reciproche di conti d'ordine**
- **Costi e ricavi reciproci**
- **Utili e perdite interni**
- **Partecipazione detenuta dall'incorporante**
- **Voci di patrimonio netto della incorporata**
- **Dividendi infragruppo distribuiti**

In assenza di retroattività contabile

Eliminazione di:

- **Debiti e crediti reciproci**

Un'ipotetica situazione patrimoniale riferita al 1 gennaio 2012

Società B (incorporata partecipata 100%)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	300
Cassa	350	Debiti	800
	1.800		1.800

Le scritture contabili dell'incorporata nel periodo: 1 gennaio 2012 – 31 ottobre 2012 data di efficacia reale dell'operazione

diversi	a	diversi		
Crediti		Ricavi per prestazioni		50
Consulenze	a	Diversi	30	
		Cassa		20
		Debiti		10
diversi	a	diversi		
Ricavi per prestazioni		C/economico	50	50
Conto Economico	a	Consulenze	30	30
Conto Economico	a	Utile d'esercizio	20	20

La situazione contabile dell'incorporata alla data di efficacia reale della fusione

Situazione patrimoniale	01/01/2012		1/1-31/10		31/10/2012	
	D	A	D	A	D	A
Immobili	1.000				1.000	
Crediti	450		50		500	
Cassa	350			20	330	
Capitale sociale		700				700
Riserve		300				300
Debiti		800		10		810
Ricavi prestazioni				50		50
Consulenze			30		30	
Totale	1.800	1.800	80	80	1.860	1.860

Le scritture contabili dell'incorporata con la data di efficacia reale dell'incorporazione

diversi		a		diversi			
Debiti						810	
Società A c/fusione						1.070	
			Immobili				1.000
			Crediti				500
			Cassa				330
diversi		a	Società A c/fusione				1.070
Capitale						700	
Riserve						350	
Utile esercizio						20	

Le scritture contabili dell'incorporante con la data di efficacia reale dell'operazione

	diversi		a		diversi			
				Debiti			810	
				Società B c/fusione			1.070	
Immobili						1.000		
Crediti						500		
Cassa						330		
			a					
Società B c/fusione					Partecipazione		1.070	1.070

Differenze da annullamento

Disavanzo	Valore contabile partecipazione annullata >\ Corrispondente quota di patrimonio netto contabile della società incorporata
Avanzo	Valore contabile partecipazione annullata Corrispondente quota di patrimonio netto contabile della società incorporata

Coincidenza della partecipazione iscritta nell'attivo con patrimonio netto contabile.

Società A (incorporante)			
Immobili	500	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Partecipaz. in B	1.000	Debiti	900
Cassa	100		2.200
	2.200		

Società B (incorporata partecipata 100%)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	300
Cassa	350	Debiti	800
	1.800		1.800

Nessun aumento di capitale, ma annullamento partecipazione in B, con recepimento attività passività.

Se differenza tra attività e passività non coincide con valore di carico della partecipazione, occorrerà rilevare differenze da annullamento.

Nessuna determinazione del rapporto di concambio

Le scritture contabili dell'incorporata

Società A (incorporante)			
Immobili	500	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Partecipaz. in B	1.000	Debiti	900
Cassa	100		2.200
	2.200		

Società B (incorporata partecipata 100%)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	300
Cassa	350	Debiti	800
	1.800		1.800

diversi	a	diversi		
Debiti			800	
Società A c/fusione			1.000	
		Immobili		1.000
		Crediti		450
		Cassa		350
diversi	a	Società A c/fusione		1.000
Capitale			700	
Riserve			300	

Le scritture contabili dell'incorporante

Società A (incorporante)			
Immobili	500	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Partecipaz. in B	1.000	Debiti	900
Cassa	100		2.200
	2.200		

Società B (incorporata partecipata 100%)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	300
Cassa	350	Debiti	800
	1.800		1.800

diversi	a	diversi		
Immobili			1.000	
Crediti			450	
Cassa			350	
		Debiti		800
		Società B c/fusione		1.000
Società B c/fusione	a	Partecipaz. in B		1.000

La visione di insieme

Società A (incorporante)			
Immobili	500	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Partecipaz. in B	1.000	Debiti	900
Cassa	100		2.200
	2.200		

Società B (incorporata partecipata 100%)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	300
Cassa	350	Debiti	800
	1.800		1.800

Società A post fusione			
Immobili	1.500	Capitale	1.000
Crediti	1.050	Riserve	300
Cassa	450	Debiti	1.700
	3.000		3.000

Partecipazione iscritta nell'attivo della controllante minore del patrimonio netto contabile della controllata

Società A (incorporante)			
Immobili	500	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Partecipaz. in B	1.000	Debiti	900
Cassa	100		2.200
	2.200		

Società B (incorporata partecipata 100%)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	350
Cassa	400	Debiti	800
	1.850		1.850

Formazione di riserve in capo alla controllata per Euro 50.

Le scritture contabili dell'incorporata

Società A (incorporante)			
Immobili	500	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Partecipaz. in B	1.000	Debiti	900
Cassa	100		2.200
	2.200		

Società B (incorporata partecipata 100%)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	350
Cassa	400	Debiti	800
	1.850		1.850

diversi	a	diversi		
Debiti			800	
Società A c/fusione			1.050	
		Immobili		1.000
		Crediti		450
		Cassa		400
diversi	a	Società A c/fusione		1.050
Capitale			700	
Riserve			350	

Le scritture contabili dell'incorporante

Società A (incorporante)			
Immobili	500	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Partecipaz. in B	1.000	Debiti	900
Cassa	100		2.200
	2.200		

Società B (incorporata partecipata 100%)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	350
Cassa	400	Debiti	800
	1.850		1.850

diversi	a	diversi		
Immobili			1.000	
Crediti			450	
Cassa			400	
		Debiti		800
		Società B c/fusione		1.050
Società B c/fusione	a	diversi		1.050
		Partecipaz. in B	1.000	
		Avanzo da annullam.	50	

La visione di insieme

Società A (incorporante)			
Immobili	500	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Partecipaz. in B	1.000	Debiti	900
Cassa	100		2.200
	2.200		

Società B (incorporata partecipata 100%)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	350
Cassa	400	Debiti	800
	1.850		1.850

Società A post fusione			
Immobili	1.500	Capitale	1.000
Crediti	1.050	Riserve	300
Cassa	500	Debiti	1.700
	3.050	Avanzo da annullam.	50
			3.050

ART. 2504bis - Principio contabile OIC 4

L'avanzo da annullamento corrisponde a patrimonializzazione della partecipata ed è iscritto in apposita riserva del patrimonio netto (Riserva avanzo di fusione)

Nel caso invece rappresenti un "badwill" è iscritto in apposito Fondo rischi per oneri e perdite da fusione

Partecipazione iscritta nell'attivo della controllante maggiore del patrimonio netto contabile della controllata

Società A (incorporante)			
Immobili	500	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Partecipaz. in B	1.370	Debiti	1.270
Cassa	100		2.570
	2.570		

Società B (incorporata partecipata 100%)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	300
Cassa	350	Debiti	800
	1.800		1.800

Eccedenza potenzialmente imputabile a plusvalori latenti

Le scritture contabili dell'incorporata

Società A (incorporante)			
Immobili	500	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Partecipaz. in B	1.370	Debiti	1.270
Cassa	100		2.570
	2.570		

Società B (incorporata partecipata 100%)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	300
Cassa	350	Debiti	800
	1.800		1.800

diversi	a	diversi		
Debiti			800	
Società A c/fusione			1.000	
		Immobili		1.000
		Crediti		450
		Cassa		350
diversi	a	Società A c/fusione		1.000
Capitale			700	
Riserve			300	

Le scritture contabili dell'incorporante

Società A (incorporante)			
Immobili	500	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Partecipaz. in B	1.370	Debiti	1.270
Cassa	100		2.570
	2.570		

Società B (incorporata partecipata 100%)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	300
Cassa	350	Debiti	800
	1.800		1.800

Scritture dell'incorporante A

diversi	a	diversi		
Immobili			1.000	
Crediti			450	
Cassa			350	
		Debiti		800
		Società B c/fusione		1.000
diversi	a	Partecipaz. in B		1.370
Società B c/fusione			1.000	
Immobili			200	
Disavanzo da annullam.			170	

Art. 2504bis – quarto comma – imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo della incorporata e per la differenza ad avviamento

La visione di insieme

Società A (incorporante)			
Immobili	500	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Partecipaz. in B	1.370	Debiti	1.270
Cassa	100		2.570
	2.570		

Società B (incorporata partecipata 100%)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	300
Cassa	350	Debiti	800
	1.800		1.800

Società A post fusione			
Immobili	1.700	Capitale	1.000
Crediti	1.050	Riserve	300
Cassa	450	Debiti	2.070
Disavanzo da annullam.	170		3.370
	3.370		

L'iscrizione ad elementi dello attivo di valori extra-contabili comporta la necessità di Iscrizione delle imposte differite ed anticipate

ART. 2504bis - Principio contabile OIC 4

Il disavanzo deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2426 n. 6 c.c., ad avviamento

Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce del fondo rischi e oneri

L'imputazione ad avviamento ovvero la non iscrizione nell'attivo non consiste in una scelta discrezionale ma si determina a seconda della natura economica del Disavanzo OIC 4.

IL DISAVANZO DA ANNULLAMENTO

AVVIAMENTO MATURATO NEL TEMPO	ISCRIZIONE COME ONERE PLURIENNALE DA AMMORTIZZARE NEL TEMPO
PLUSVALENZE LATENTI	ISCRIZIONE SUI BENI DELL'INCORPORATA TENENDO ANCHE CONTO DELLA FISCALITA' LATENTE
SITUAZIONI NEGATIVE	ISCRIZIONE A CONTO ECONOMICO

L’AVANZO DA ANNULLAMENTO

«BUON AFFARE»	Iscrizione come «RISERVA AVANZO DI FUSIONE»
RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL’INCORPORATA	
FORMAZIONE DI RISERVE NELLA CONTROLLATA	

L’AVANZO DA ANNULLAMENTO

PRESENZA DI UN DISAVVIAMENTO NELLA CONTROLLATA	Iscrizione come «Fondo rischi per oneri e perdite da fusione»

Art. 2504, comma 4, c.c.: «Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per oneri e rischi.

La norma antielusiva per le fusioni

Art. 37-bis D.P.R. 600/73

Inopponibilità all'Amministrazione finanziaria degli atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario e a ottenere riduzioni di imposte.

L'abuso del diritto ogni qual volta le operazioni abbiano «essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale»

La fiscalità delle operazioni di fusione

Art. 172, primo comma, TUIR:
La fusione tra più società **non costituisce realizzo** né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento

Ogni soggetto partecipante rimane distinto centro d'imputazione fino alla data di efficacia della fusione

Art. 172, ottavo comma, TUIR
Il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione è determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di società, in base alle risultanze di un apposito conto economico

Riconoscimento fiscale dei disavanzi di fusione
art. 172 – c. 10-bis - TUIR

Art. 176 , comma 2 ter, TUIR

Applicabilità del regime di imposta sostitutiva sui redditi e dell'IRAP per i conferimenti di azienda stante il richiamo del comma 10-bis dell'art. 172 del TUIR

Art. 15, commi da 10 a 12, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185

Applicabilità unicamente ai maggiori valori emergenti con riferimento all'avviamento, ai marchi di impresa e alle altre attività immateriali, oneri pluriennali

IL DISAVANZO DA ANNULLAMENTO

L'opzione per il regime di imposizione sostitutiva può essere effettuato solo dalla società incorporante	Assumono rilievo soltanto le differenze residue tra valore di iscrizione in bilancio dei beni ricevuti e classificati tra le immobilizzazioni materiali ed immateriali, incluso avviamento e valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso la società incorporata.
Esclusione quindi delle immobilizzazioni finanziarie e dei beni merce	E' rilevante la classificazione dei beni effettuata dalla società incorporante

Risoluzione Agenzia Ent. Dir. Centr. Normativa 06-12-2010, n. 124/E fusione per incorporazione di società IAS adopter

In data 23 aprile 2009, la società istante ALFA ha proceduto alla fusione per incorporazione di DELTA dalla quale è scaturita una differenza da annullamento (disavanzo) - data dall'eccedenza del costo d'acquisto della partecipazione in DELTA rispetto al patrimonio netto contabile della società incorporata medesima -

La società istante rileva che " *gli standard internazionali denunciano una lacuna* " in relazione al trattamento contabile da riservare al disavanzo di fusione che scaturisce dall'annullamento della partecipazione in DELTA.

La fusione tra società soggette a comune controllo, in altre parole, non essendo "realizzativa", non può comportare l'iscrizione di maggiori valori sui beni della società incorporata, " *ma deve essere condotta sui binari della continuità contabile* ".

La società istante ha, invece, colmato la suddetta lacuna rifacendosi al documento ASSIREVI, OPI n. 1, nel quale è previsto che, per ragioni di prudenza, la società risultante dalla fusione storni la parte del valore della partecipazione nella società incorporata che eccede il valore contabile dei beni ricevuti. A tal fine, " *è richiesta una rettifica in diminuzione del patrimonio netto della società risultante dalla fusione*

Tutto ciò premesso, la società istante, tenuto conto della metodologia adottata ai fini della contabilizzazione dell'operazione straordinaria (che non dà luogo all'iscrizione di maggiori valori con riferimento agli elementi patrimoniali della società incorporata), chiede chiarimenti in merito alla possibilità di avvalersi del regime dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 172, comma 10-bis, del T.U.I.R.

Considerato il dato letterale della disposizione contenuta nel comma 10-bis dell'art. 172 citato, si ritiene che la circostanza che la riserva negativa di patrimonio netto iscritta dalla società incorporante rifletta, dal punto di vista sostanziale, i plusvalori latenti sulle immobilizzazioni ricevute per effetto della fusione, non configuri un presupposto valido per poter beneficiare del regime in argomento; ciò in quanto, con riferimento alle predette immobilizzazioni, non si viene a generare alcun disallineamento tra valori civili iscritti in bilancio e corrispondenti valori fiscali.

Voci dell'attivo patrimoniale alle quali è attribuito l'attivo patrimoniale.

Modello unico 2012 SC

Disavanzo da annullamento e da concambio	RV37	Ammontare del disa[illegible] di scissione o di fusione	2	3 ,00	4 ,00
	RV38	Imputato al conto economic[illegible]		,00	
	RV39	Imputato alle voci dell'attivo	1	,00	,00
	RV40			,00	,00
	RV41			,00	,00
	RV42			,00	,00
Avanzo da annullamento e da concambio				da annullamento	da concambio
	RV43	Ammontare dell'avanzo di scissione o di fusione		2 ,00	3 ,00
	RV44	Imputato alle voci del patrimonio netto	1	,00	,00
	RV45			,00	,00
	RV46			,00	,00
	RV47			,00	,00

La fiscalità delle operazioni di fusione – gli acconti d'imposta art. 172, comma 10 - TUIR

Società incorporata	Scadenza acconto prima della data di effetto reale della fusione	La società incorporata è tenuta al versamento degli acconti
	Scadenza acconto dopo la data di effetto reale della fusione	La società incorporata non è tenuta al versamento degli acconti
Società incorporante	Scadenza acconto prima della data di effetto reale della fusione	La società incorporante è tenuta al versamento degli acconti sulla base della sola propria imposta liquidata
	Scadenza acconto dopo la data di effetto reale della fusione	La società incorporante è tenuta al versamento degli acconti tenendo anche conto dell'imposta liquidata dalla società incorporata

Il TRATTAMENTO FISCALE DELLE RISERVE

I FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA
ISCRITTI NEL PASSIVO DEL BILANCIO DELLE SOCIETA' INCORPORATA CONTINUANO A FRUIRE DI TALE REGIME PRESSO LA INCORPORANTE A CONDIZIONE DELLA LORO RICOSTITUZIONE (ART. 172, CO.5, TUIR)

FONDI CON OBBLIGO DI RICOSTITUZIONE	***FONDI SENZA OBBLIGHI DI RICOSTITUZIONE***	***RISERVE E FONDI IMPUTATI AL CAPITALE DELL SOCIETA' FUSE O INCORPORATE ANTERIOREMENTE ALLA FUSIONE***
SE RICOSTITUITI, CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE SOLO AL MOMENTO IN CUI SI VERIFICANO GLI EVENTI DI IMPONIBILITA', ALTRIMENTI TASSABILI NELL'ESERCIZIO DI FUSIONE	TASSABILI SONO IN CASO DI DISTRIBUZIONE – PER ESSI PERMANE LA SOSPENSIONE IN PRESENZA DI AVANZO DI FUSIONE O AUMENTO DI CAPITALE PER AMMONTARE SUPERIORE AL CAPITALE COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.	SI INTENDONO TRASFERITI AL CAPITALE SOCIALE DELLA INCORPORANTE E CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO IN CASO DI RIDUZIONE DEL CAPITALE PER ESUBERANZA

Le scritture contabili dell'incorporata nel caso di riserve con obbligo di ricostituzione

Società A (incorporante)					
Immobili		500	Capitale		1.000
Crediti		600	Riserve		300
Partecipaz. in B		1.000	Debiti		900
Cassa		100			2.200
		2.200			

Società B (incorporata partecipata 100%)					
Immobili		1.000	Capitale		700
Crediti		450	Riserve		350
Cassa		400	F.do ex art. 55		50
		1.850	Debiti		750
					1.850

La visione di insieme

Società A (incorporante)			
Immobili	500	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Partecipaz. in B	1.000	Debiti	900
Cassa	100		2.200
	2.200		

Società B (incorporata partecipata 100%)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450	Riserve	350
Cassa	400	F.do ex art. 55	50
	1.850	Debiti	750
			1.850

L'Agenzia delle entrate consente la possibilità, in caso di incapienza delle riserve libere o di insufficienza dell'avanzo di vincolare «idealmente» una parte o l'intero capitale sociale della società incorporante dando informativa nella nota integrativa
R.M. 131/E 18.9.2001

Società A post fusione			
Immobili	1.500	Capitale	1.000
Crediti	1.050	Riserve	300
Cassa	500	Debiti	1.650
	3.050	Avanzo da annullam.	50
		F.do ex art. 55	50
			3.050

Le scritture contabili dell'incorporata nel caso di riserve senza obbligo di ricostituzione

Società A (incorporante)			
Immobili	500	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Partecipaz. in B	1.000	Debiti	900
Cassa	100		2.200
	2.200		

Società B (incorporata partecipata 100%)			
Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450		
Cassa	400	Ris.Riv. Monetaria	300
	1.850	Debiti	850
			1.850

Eliminazione della riserva

Immobili	500	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Partecipaz. in B	1.000	Debiti	900
Cassa	100		2.200
	2.200		

Immobili	1.000	Capitale	700
Crediti	450		
Cassa	400	Ris.Riv. Monetaria	300
	1.850	Debiti	850
			1.850

Con la fusione si produce l'estinzione della riserva senza che si verifichi il presupposto per la tassazione della stessa.

Società A post fusione			
Immobili	1.500	Capitale	1.000
Crediti	1.050	Riserse	300
Cassa	500	Debiti	1.750
	3.050		3.050

Formazione di un avanzo di fusione senza ricostituzione della riserva

Immobili	500	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Partecipaz. in B	1.000	Debiti	900
Cassa	100		2.200
	2.200		

Immobili	1.000	Capitale	1.000
Crediti	450		
Cassa	400	Ris.Riv. Monetaria	300
	1.850	Debiti	550
			1.850

La società incorporante provvederà alla ricostituzione della riserva in sospensione che sarà tassata nel momento e nella misura in cui verrà eventualmente distribuita.

Società A post fusione			
Immobili	1.500	Capitale	1.000
Crediti	1.050	Riserva	300
Cassa	500	Avanzo di fusione	300
	3.050	Debiti	1.450
			3.050

Aumento di capitale sociale di importo corrispondente alla Riserva di rivalutazione monetaria

Immobili	500	Capitale	1.000
Crediti	600	Riserve	300
Partecipaz. in B	1.000	Debiti	900
Cassa	100		2.200
	2.200		

Immobili	1.000	Capitale	1.000
Crediti	450	Ris.Riv. Monetaria	300
Cassa	400	Debiti	550
	1.850		1.850

Il vincolo della sospensione viene trasferito sull'aumento del capitale sociale.

Società A post fusione			
Immobili	1.500	Capitale	1.300
Crediti	1.050	Riserva	300
Cassa	500	Debiti	1.450
	3.050		3.050

Il riporto delle perdite delle società partecipanti all'operazione – art. 172 – settimo comma

1. **Test di vitalità economica**
2. **Limite del patrimonio netto**
3. **Limite precedenti svalutazioni fiscali sulle partecipazioni**

Le limitazioni valgono anche per la società incorporante per evitare fusioni inverse.
La limitazione non si applica alle perdite maturate in regime di consolidato fiscale.

Il test di vitalità
art. 172, settimo comma, tuir

RICAVI E PROVENTI CARATTERISTICI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE ALLA DELIBERA DI FUSIONE

e

SPESE PER PRESTAZIONE DI LAVORO SUBORDINATO E CONTRIBUTI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE ALLA DELIBERA DI FUSIONE

>

AL 40% DI QUELLO CHE RISULTA DALLA MEDIA DEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO PRECEDENTE LA DELIBERA DI FUSIONE

Il test di vitalità
art. 172, settimo comma, TUIR

Circ. 9 marzo 2010 n. 9/E - doppio test di vitalità, con ragguaglio ad anno, fino alla data di efficacia giuridica della fusione

R.M. 24/10/2006 n. 116/E - requisiti di vitalità devono continuare fino al momento di delibera

Circolare Assonime n. 31 del 31 maggio 2007 – esprime perplessità in merito ad una eventuale interpretazione estensiva del comma 7, inteso nel senso di prevedere la sussistenza degli indicatori di vitalità non solo nell'esercizio precedente alla data di delibera della fusione, ma anche alla data di efficacia giuridica dell'operazione medesima.

I RICAVI E PROVENTI CARATTERISTICI

I RICAVI E I PROVENTI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALLA VOCE A1) DEL CONTO ECONOMICO

I RICAVI E PROVENTI ISCRITTI NELLA VOCE A5) DEL CONTO ECONOMICO, SE RICONDUCIBILI ALL'ATTIVITA' CARATTERISTICA

I PROVENTI DA PARTECIPAZIONE E GLI ALTRI PROVENTI FINANZIARI DI CUI, RISPETTIVAMENTE, ALLE VOCI C15) E C16) DEL CONTO ECONOMICO, SEMPRE FACENTI PARTE DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA COME NEL CASO DELLE HOLDING DI PARTECIPAZIONE

LE SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Necessità di istanza di interpello alla Direzione Regionale competente in caso di società neocostituite.

SALARI E STIPENDI NONCHE' CONTRIBUTI SOCIALI DI CUI RISPETTIVAMENTE, ALLE VOCI B9a) «SALARI E STIPENDI» E B9b) «ONERI SOCIALI» DEL CONTO ECONOMICO

L'Agenzia delle Entrate con r.m. n. 337/E ha evidenziato che la mancanza assoluta dei costi del personale non è di per sé sintomo di scarsa vitalità e pertanto è necessaria la presentazione di istanza di interpello alla Direzione regionale ex art. 37bis, comma 8, DPR 29/11/1973 n. 600

Esempio doppio test di vitalità

	N-3	N-2	N-1	1 gen. - 30 apr. anno n	Ragguaglio ad anno
Ricavi e proventi	500	600	300	50	150
Spese lavoro dipendente	250	300	150	20	60

Test di vitalità su biennio n-3 n-2:
- Ricavi e proventi 40% = 220
- Spese lavoro 40% = 110

Test di vitalità su biennio n-2 n-1:
- Ricavi e proventi 40% = 180
- Spese lavoro 40% = 90

Il limite del patrimonio netto

Le perdite di ciascuna società partecipante alla fusione, comprese quelle della società incorporante, possono essere riportate in diminuzione del reddito della società incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede il rispettivo patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio, ovvero dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'art. 2501 quater c.c., se il patrimonio netto da essa risultante è inferiore a quello dell'ultimo bilancio.

e

Il patrimonio netto deve essere considerato al netto dei conferimenti e dei versamenti effettuati dai soci nei ventiquattro mesi che precedono la data di riferimento della situazione patrimoniale ex art. 2501 quater c.c.

Esempio del limite del patrimonio netto

	Euro
Perdite fiscali pregresse	1.000
Patrimonio netto di Beta S.r.l.	1.000
Conferimenti e versamenti degli ultimi 24 mesi	200

Limite massimi di riporto perdite
Euro 800 (1.000 – 200)

Limite del riporto perdite in presenza di svalutazioni di partecipazione

Se la partecipazione della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.

Con il D.Lgs 344/2003 non è più consentita la possibilità di dedurre le svalutazioni delle partecipazioni societarie.

Il test di vitalità e il limite del patrimonio netto con riferimento agli interessi passivi indeducibili (Circ. N. 12/E del 19 febbraio 2008)

5.1. Estensione delle limitazioni previste per il riporto delle perdite fiscali anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto

Occorre innanzitutto specificare che gli "interessi indeducibili" cui vengono estese le disposizioni limitative dell'art. 172, comma 7, citato sono quelli di cui all'art. 96, comma 4, del T.U.I.R., ossia quegli interessi passivi che risultano indeducibili nel periodo d'imposta di contabilizzazione e che potranno essere riportati in avanti e dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta.

Detti interessi indeducibili, al pari delle perdite fiscali pregresse delle società che partecipano alla fusione potranno essere riportati in avanti dalla società risultante dalla fusione nei limiti del patrimonio netto contabile, determinato ai sensi del citato art. 172, comma 7, del T.U.I.R.

Ciò potrà avvenire sempre che le società partecipanti all'operazione di fusione che abbiano una "dote negativa" da riportare siano in possesso dei requisiti di vitalità. Pertanto se non viene superato il c.d. test di vitalità da una società partecipante alla fusione, di tale società non potranno essere riportate né le perdite pregresse né gli interessi indeducibili.

Accertata l'esistenza della condizione di operatività, sarà possibile riportare solo l'ammontare di interessi passivi indeducibili che non eccedono l'ammontare del patrimonio netto contabile.

Estensione del test di vitalità ad interessi passivi indeducibili

	Euro
Perdite fiscali pregresse	800
Patrimonio netto rettificato di Beta S.r.l.	1.000
Interessi passivi	600

Limite massimo di utilizzo di perdite ed interessi Euro 1.000

Autonomia di valutazione nella scelta del riporto